



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 – 05 AGOSTO 2024

Riunione del 31 Luglio 2024

05.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. C. M.

-*Sig. MONDATI STEFANO nella Sua qualità di Presidente pro tempore della Volley Anguillara A.S.D.*

-*VOLLEY ANGUILLARA A.S.D. in persona del Presidente pro tempore Sig. Mondati Stefano*

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito per la discussione del procedimento a carico dei tesserati, a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 84/2023-24 pervenuto il giorno 11 Luglio 2024 con il seguente capo di incolpazione:

- *Sig. C. M.: per aver, in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto FIPAV; art. 2 R.A.T., artt. 1, 74, 75 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1, 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, assunto un comportamento violento ed antisportivo nei confronti del primo arbitro alla fine della gara di prima divisione maschile del 18/02/2024 tra la Volley Anguilla Asd e La Team Volley Lago di Bracciano;*
- **Sig. MONDATI STEFANO nella Sua qualità di Presidente pro tempore della Volley Anguillara A.S.D.:** *per aver un proprio dirigente, in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto FIPAV; art. 2 R.A.T., artt. 1 e 76 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1, 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, assunto un comportamento violento ed antisportivo nei confronti del primo arbitro alla fine della gara di prima divisione maschile del 18/02/2024 tra la Volley Anguilla Asd e La Team Volley Lago di Bracciano;*
- **VOLLEY ANGUILLARA A.S.D. in persona del Presidente pro tempore Sig. Mondati Stefano:** *per aver un proprio dirigente, in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto FIPAV; art. 2 R.A.T., artt. 1, 74, 75 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1, 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, assunto un comportamento violento ed antisportivo nei confronti del primo arbitro alla fine della gara di prima divisione maschile del 18/02/2024 tra la Volley Anguilla Asd e La Team Volley Lago di Bracciano*



Risultava collegato in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli nonché l'Avv. Francesco Greco per gli incolpati.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale ricevuto l'atto di deferimento, ravvisandone giusti motivi per l'oggetto del capo di incolpazione, ai sensi dell'art. 34 n. 2 fissava l'udienza del 31 Luglio 2024 disponendo l'abbreviazione dei termini di comparizione.

All'udienza il sostituto procuratore illustrava l'atto di deferimento comunicando di aver concordato con gli incolpati la sanzione x art. 33 Regolamento giurisdizionale come da atto depositato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento è stato incardinato a seguito dell'invio da parte del Giudice Sportivo Territoriale del Lazio del comunicato ufficiale n. 44 con il quale si disponeva la sospensione in via cautelare del dirigente C. M. e la remissione alla Procura Federale, per ulteriori provvedimenti, degli atti della gara di prima divisione maschile del 18/02/2024 tra la Volley Anguillara A.s.d. e La Team Volley Lago di Bracciano.

Con provvedimento del 11 Marzo 2024 il Tribunale disponeva la sospensione cautelare da ogni attività federale del tesserato incolpato, non essendo corretto il provvedimento adottato dal Giudice unico territoriale, sfornito di tale potere.

I fatti così come contestati risultano compiutamente provati per quanto contenuto nel rapporto di gara redatto dal primo arbitro nel quale si legge che il sig. C. M., al termine della gara del 18 febbraio 2024, si introduceva nello spogliatoio arbitrale colpendo il primo arbitro con un pugno al volto.

Lo stesso C. M. nel corso dell'audizione dinanzi al procuratore federale ammetteva di aver assunto un comportamento violento nei confronti dell'arbitro.

Il referto in pari data rilasciato dal Pronto soccorso dell'Asl di Viterbo certificava poi le lesioni subite dal direttore di gara compatibili con i fatti esposti. Anche il testimone Mondati, nel corso dell'audizione dinanzi alla procura riferiva che il Sig. C. M. lo aveva chiamato la sera stessa al solo fine di scusarsi per l'eventuale figuraccia conseguente al suo comportamento.

Il fatto riveste particolare gravità anche in considerazione del ruolo di dirigente addetto all'arbitro rivestito al momento dall'incolpato.

Sia la società che il Presidente vanno sanzionati per i fatti commessi dal dirigente.

La proposta di patteggiamento avanzata dagli incolpati e depositata dalla procura federale appare comunque congrua.



PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per i tesserati

- 1) C. M. per mesi 18 decorrenti dalla data di sospensione cautelare del 8 Marzo 2024.
- 2) Mondati Stefano quale Presidente della Società per mesi quattro.

Dispone

- 3) La multa per la Società Volley Anguillara SSD di € 400,00.

Roma, 31 Luglio 2024

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 Agosto 2024